

**Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
MAIORI**

=====

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 9 del 30.11.2016

OGGETTO: indennità supplementare del trattamento di fine servizio ai sensi delle LL.RR. n. 15/1981 e n. 15/1986.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre, l'Arch. Mario Grassia - Commissario Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Maiori, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 183 del 4.08.2016, assistito dal Direttore, dr. Gaetano Frate, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- ai dipendenti degli enti iscritti al fondo di previdenza ex INADEL, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31.12.2000, all'atto della cessazione dal servizio, con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto, spetta l'*indennità premio di servizio* (I.P.S.), determinata moltiplicando 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili (L. n. 152/68 - art. 22 D.L. n. 359/87, convertito nella L. n. 440/87);
- ai sensi delle Leggi Regionali n. 15 del 17 marzo 1981 e n. 15 del 12 giugno 1986, ad oggetto l'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale, la Regione Campania *"assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, per ogni anno di servizio, un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, adoperando allo stesso fine i criteri che l'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità di premio di fine servizio. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante, secondo quanto previsto dal comma precedente, (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità premio di servizio"*;
- in ordine alla spettanza, in favore dei dipendenti degli enti turistici regionali, dell'indennità ex L.R. n. 15/81, così come modificata dalla L.R. n. 15/86, l'Avvocatura della Giunta Regionale della Campania - Settore Consulenze Legali e Documentazione, con parere prot. n. PP/181/-13/2008, precisava che *"nell'ipotesi in cui i singoli enti, nell'ambito della propria autonomia funzionale, gestionale e amministrativa, abbiano recepito, con atti regolamentari, la citata norma, prevedendo ed accantonando le relative risorse finanziarie nei rispettivi bilanci annuali, gli stessi possano poi disporre di tali risorse al fine di integrare il trattamento di fine servizio del proprio personale"*;
- con ota prot. n. 1072669 del 24.12.2008, il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania trasmetteva agli enti turistici il citato parere, confermando quanto affermato dall'Avvocatura Regionale la quale *"ha ritenuto tuttavia possibile la corresponsione della integrazione di fine servizio, laddove si sia operato l'accantonamento delle relative risorse finanziarie nei bilanci annuali"*;
- con nota prot. n. 98855 del 12.02.2015, il Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della G.R.C., con la UOD Sviluppo e Promozione Turismo e la struttura di Staff Vigilanza e Controllo enti strumentali, nel riscontrare le richieste inviate dai Commissari Liquidatori degli enti turistici regionali in merito alla liquidazione della indennità supplementare ex LL.RR. 15/81 e 15/86, rinviava a quanto chiarito a riguardo dall'Avvocatura Regionale con i

#

precedenti pareri nonché a quanto stabilito dalla stessa norma in proposito, "la quale si riferisce esclusivamente alla fattispecie della cessazione dal servizio";

ATTESO CHE, conformemente al parere n. PP/181/-13/2008 dell'Avvocatura Regionale, quest'Amministrazione ha provveduto ad accantonare ed impegnare con appositi atti, nei relativi bilanci annuali, le risorse finanziarie occorrenti all'integrazione dell'indennità premio di fine servizio, quantificate sulla base degli elementi retributivi valutabili ai fini del calcolo dell'I.P.S. (Indennità Premio di Servizio), come indicati nella circolare INPDAP n. 14 del 27.02.2004, in rapporto al trattamento giuridico ed economico in godimento al personale di ruolo ed in servizio presso questo Ente negli ultimi dodici mesi e all'anzianità di servizio maturata al 31.12.2016 dal medesimo personale;

EVIDENZIATO CHE:

- la L. 152/1968, che disciplina l'indennità premio di servizio, all'art. 2 stabilisce che il diritto alla stessa si consegue al momento della "cessazione dal servizio";
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 24280 del 16.09.2014, nel confermare che il diritto al pagamento dell'indennità premio di servizio si consegue all'atto della cessazione dal servizio e non del rapporto previdenziale, che invece può proseguire ove tra i due rapporti vi sia continuità temporale, hanno acclarato il principio che in caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con un'amministrazione pubblica, il dipendente ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio fin dall'estinzione del primo rapporto, senza che sia necessario attendere anche l'estinzione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- inoltre, in merito all'indennità supplementare del trattamento di fine servizio, la giurisprudenza in materia ha chiarito che "l'erogazione di un trattamento supplementare di fine servizio attiene ad una prestazione che non ha natura previdenziale in senso stretto (carattere che hanno solo quelle prestazioni erogate da un ente, statutariamente preposto alla previdenza obbligatoria, nell'ambito di un rapporto che trova fonte esclusiva nella legge ed ha causa, soggetti e contenuto diversi dal rapporto di lavoro), ma è connotata da una stretta inerenza sostanziale al pregresso rapporto di pubblico impiego in quanto, pur avendo un contenuto genericamente previdenziale, è dovuta dallo stesso datore di lavoro non in forza di una legge, ma di un'obbligazione da quest'ultimo assunta autonomamente nell'ambito di una previdenza interna aziendale a carattere integrativo (e non sostitutivo) delle prestazioni erogate dagli enti previdenziali" (Cassazione, sez. un., 6 febbraio 1997, n. 1135; 27 aprile 2004, n. 8020; Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5834);

VISTA la L.R. n. 18 dell'8 agosto 2014, ad oggetto: "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania", pubblicata sul BURC n. 58 dell'11 agosto 2014, che, in particolare, al comma 3 dell'art. 22 (Procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo), dispone, che "il personale dei disciolti enti, ... con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli della costituenda agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità;

RILEVATO, pertanto, che:

- il trasferimento del personale dei disciolti enti turistici nei ruoli dell'Agenzia Regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, previsto al comma 3 dell'art. 22 della L.R. 18/2014, dà luogo - sulla base delle pronunce della Corte di Cassazione Civile - alla "cessazione dal servizio" presso i medesimi enti, pur proseguendo, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro del medesimo personale presso un nuovo datore di lavoro;

#

#

#

- con la cessazione dal servizio presso i disciolti enti, il predetto personale consegue il diritto all'erogazione, a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni di appartenenza, dell'indennità supplementare del trattamento di fine servizio;

VISTA l'istanza, inoltrata dal dr. Nicola Montanino, Funzionario dell'AAST di Maiori, acquisita al protocollo n. 304 del 10/08/16, ad oggetto: "Richiesta liquidazione indennità supplementare del trattamento di fine servizio ex LL.RR. n.15/81 e n. 15/86";

VISTA la nota prot. n. 798149 del 25.11.2014, ad oggetto "Art. 22 L.R. 18/2014 - Indicazioni per l'omogeneità delle procedure liquidatorie" con cui il Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania ha richiesto agli enti turistici in liquidazione che, nell'ambito della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, ivi inclusi i rapporti di lavoro, vengano quantificati i relativi crediti e debiti, con specifica evidenza della relativa "certezza, liquidità ed esigibilità";

RILEVATO altresì che:

- sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

VISTA la deliberazione n.10 del 23/12/2015, con la quale quest'Amministrazione ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

DATO ATTO che nell'ambito della predisposizione del Conto Consuntivo 2015 quest'Amministrazione ha effettuato una ricognizione dei residui attivi e passivi, diretta a verificare, tra l'altro, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

VISTA la deliberazione n. 4 del 14.04.2016 ad oggetto "Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015" nella quale sono state riportate i dati contabili relativi ai residui attivi e passivi di competenza e di quelli provenienti da esercizi precedenti;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dei rapporti giuridici passivi di quest'Amministrazione rientrano le competenze ex LL.RR. n. 15/81 e n. 15/86, maturate dal personale di ruolo in servizio presso la stessa ed appositamente accantonate ed impegnate nei bilanci dell'ente, con conseguente specifica evidenza della relativa certezza, liquidità ed esigibilità;

VISTO il prospetto redatto dallo Studio Legale, Tributario e di consulenza del Lavoro, dell'avv. Capaldo Oreste Tommaso, che cura per l'AAST di Maiori i servizi relativi al trattamento dei dati del personale e oneri di legge, che quantifica in € 16.700,70 l'indennità supplementare al trattamento di fine servizio ai sensi delle LL.RR. n. 15/1981 e n. 15/1986, calcolata sulla base degli anni di servizio prestati dal dr. Nicola Montanino ed in ragione di 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione, fino al raggiungimento di una indennità pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione annuale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in favore del personale dipendente di ruolo, in servizio presso questo ente alla data della presente deliberazione, alla corresponsione dell'indennità supplementare di fine servizio, di cui alla L.R. n. 15/81 come modificata dalla L.R. n. 15/86,

#

#

calcolata per ogni anno di servizio prestato, in ragione di 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione, fino al raggiungimento di una indennità pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione annuale, come da prospetto di calcolo, *allegato A*) e parte integrante del presente atto;

TENUTO CONTO CHE il diritto al pagamento dell'indennità supplementare in oggetto viene conseguito dal personale dipendente in esito alla "cessazione dal servizio" presso i disciolti enti turistici regionali;

DATO ATTO CHE:

- l'indennità supplementare è soggetta alle disposizioni degli articoli 17, comma 1 lettera a), e 19, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente e percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, costituiscono reddito assoggettabile a tassazione separata;
- l'articolo 23, secondo comma, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che i sostituti d'imposta operino all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto IRPEF sulla parte imponibile delle indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, con i criteri indicati nell'articolo 19 dello stesso TUIR;

VALUTATE le ragioni d'urgenza, ai fini delle attività di liquidazione degli enti turistici regionali, tra cui è annoverato questo ente, disposte dall'art. 22 della L.R. 18/2014 e, in esecuzione del D.P.G. n. 183 del 4.08.2016, pubblicato sul BURC n. 54 dell'8.08.2016, da portare a compimento entro e non oltre il 31.12.2016;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- accogliere l'istanza, inoltrata dal dr. Nicola Montanino, Funzionario dell'AASST di Maiori, acquisita agli atti dell'Azienda con il prot. n. 304 del 10/08/16, ad oggetto: "*Richiesta liquidazione indennità supplementare del trattamento di fine servizio ex LL.RR. n.15/81 e n. 15/86*";
- approvare il prospetto redatto dallo Studio Legale, Tributario e di consulenza del Lavoro, dell'avv. Capaldo Oreste Tommaso, che cura per l'AASST di Maiori i servizi al trattamento dei dati del personale e oneri di legge, sulla base degli anni di servizio prestati dal dr. Nicola Montanino ed in ragione di 1/15 dell'80% dell'ultima retribuzione, fino al raggiungimento di una indennità pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione annuale;
- liquidare al dr. Nicola Montanino, Funzionario dell'AASST di Maiori, l'importo lordo di € 16.700,70 quale indennità ex LL.RR n. 15/81 e n. 15/86, così come riportato nel suddetto prospetto, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;
- applicare all'atto del pagamento della predetta indennità una ritenuta a titolo di acconto IRPEF, dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa, e determinata nell'aliquota del 23%, ai sensi della vigente normativa in materia, da versare all'erario a mezzo del modello F24EP, utilizzando il codice tributo 110E, denominato "*Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata*";
- prelevare la somma di € 15.630,00 dai residui passivi del cap. 23 "accantonamento TFS", riportati nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente e l'importo di € 1.070,70, già impegnato con atto dirigenziale n. 42 del 28.11.2016, dal medesimo capitolo del bilancio di competenza.

Il Direttore
(dott. Gaetano Frate)

Il Commissario Liquidatore
(arch. Mario Grassia)